

Copertura assicurativa

LOTTO 5) TUTELA LEGALE

La presente polizza è stipulata tra

GRUPPO VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 - VENEZIA (VE)
p.i/c.f: 00000003341820276
Codice CIG: _____

E

Società Assicuratrice
Gestione del contratto affidata a: _____

Email: _____ PEC: _____

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.12.2025

alle ore 24 del 31.12.2028

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissata al 31 dicembre di ogni anno

SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	GRUPPO VERITAS SPA
SEDE LEGALE	SANTA CROCE, 489 30135 – VENEZIA (VE)
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	00000003341820276
ATTIVITÀ SVOLTA	Vedi capitolato
DURATA DI POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2025 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2028
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€. //
IMPOSTE	€. //
PREMIO LORDO ANNUO	€. //
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

Sezione I

Definizioni

Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o cessazione annuale dell'assicurazione.
Assistenza stragiudiziale	Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Assicurato	Il soggetto fisico e giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Rivestono la qualifica di assicurato i soggetti indicati nell'apposita tabella di cui all'art. 41 della presente polizza.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dal Contraente e/o dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Dipendente	Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro –INAIL.
Durata dell'assicurazione e/o polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Periodo di validità	Il periodo di efficacia dell'assicurazione, cioè la durata dell'assicurazione indicata nella <i>SCHEDA DI POLIZZA</i> sommata al periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva indicati.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Retribuzione annua	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il Contraente eroghi al dipendente a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli Amministratori.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	La controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa come specificato alla sezione <i>CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE</i> e alla sezione <i>GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI</i> .
Società – Compagnia – Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Spese di giustizia	Spese del processo penale poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza	Spese che la parte soccombente in una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Spese peritali	Spese relative all'attività del perito nominato dal giudice (C.T.U. – Consulente Tecnico di Ufficio) o dalle parti (Consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Sezione II

Attività e caratteristiche del rischio

Ai fini meramente indicativi e non esaustivi, si evidenziano alcune informazioni alla data del 30.09.2025 senza che queste possano compromettere in alcun modo le condizioni di polizza su condizioni societarie passate, presenti e/o future.

VERITAS Spa (CAPOGRUPPO): Veritas è la società per azioni a capitale interamente pubblico che fornisce servizi ambientali ai 51 Comuni soci (la Città metropolitana di Venezia e parte della provincia di Treviso), in un territorio di 2.300 kmq, che conta 940.000 abitanti e oltre 40 milioni di presenze turistiche.

Veritas è una delle maggiori multiutility d'Italia per dimensioni e fatturato.

Igiene ambientale: ciclo completo dei rifiuti in tutte le sue fasi, dal conferimento al trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento nell'Ecodistretto di Fusina, una tra le maggiori strutture d'Europa per tecnologia e quantità di materiali trattati.

Servizio idrico integrato: ciclo delle acque (prelievo, sollevamento, trattamento e distribuzione) per uso civile e industriale; raccolta e depurazione di acque reflue domestiche e industriali; realizzazione e gestione della rete antincendio di Venezia.

Servizi urbani collettivi: gestione integrata di servizi cimiteriali e funerari; mercato ittico all'ingrosso del Tronchetto; bonifiche ambientali; servizi legati alla tipicità del territorio veneziano (manutenzione urbana, percorsi pedonali in caso di alta marea e neve), gestione del calore e della pubblica illuminazione, gestione delle utilities all'interno del porto di Venezia (reti, acqua, gas, elettricità).

Energia: energy management e produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari e biomasse).

I numeri

Fatturato: 536 milioni (consolidato di Gruppo del 2024)

Comuni serviti: 51

Dipendenti: 3.566 (

Rifiuti raccolti: 543.348 tonnellate

Rifiuti differenziati: 370.986 tonnellate (72,2%)

Acqua potabile distribuita: 71,6 milioni di metri cubi

Acque reflue depurate: 102 milioni di metri cubi

Rete idrica: 5.394 km (5.865 km con la rete di adduzione)

Rete fognaria: 2.869 km

Cimiteri gestiti: 21 (e 3 impianti crematori)

Comuni proprietari: Annone Veneto, Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Cessalto, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesse d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Morgano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Preganziol, Quarto D'Altino, Quinto di Treviso, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, Zenson di Piave, Zero Branco.

SOCIETÀ' CONTROLLATE e/o PARTECIPATE:

ASVO SpA (Ambiente Servizi Venezia Orientale), con sede in Portogruaro, La società si occupa del servizio integrato d'igiene ambientale quale affidataria in house dei relativi servizi da parte degli 11 Comuni soci (Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto), che sono anche soci di Veritas spa. A decorrere dal 2018 svolge anche la propria attività nel settore dei servizi cimiteriali dove opera in qualità di società affidataria in house dei relativi servizi da parte del Comune di Portogruaro e dal 2019 anche per i Comuni di San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Fossalta di Portogruaro e di Cinto Caomaggiore. Inoltre, dal 2020 svolge anche la propria attività nel settore della manutenzione del verde pubblico in qualità di affidataria in house da parte dei Comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro. Nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie degli enti locali soci di Veritas la partecipazione di Veritas in Asvo è ad oggi al 55,75%.

ECO + ECO Srl: La società opera nel settore dello smaltimento e riciclo dei rifiuti e della termovalorizzazione. La società è stata costituita nel 1998 come Ecoprogetto Venezia srl per rispondere all'esigenza di governare il ciclo dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'area veneziana, specializzandosi nel trattamento e valorizzazione energetica della frazione secca del rifiuto urbano. Allo scopo di creare un'unica società proprietaria di due poli di stabilimenti che collaborano in modo sinergico e coordinato uno per il trattamento, valorizzazione energetica e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (proprietà della società Ecoprogetto Venezia srl) e uno per la gestione, raccolta, selezione e recupero di rifiuti da raccolta differenziata (di proprietà della società Ecoricicli Veritas srl), nel 2022 è avvenuta l'incorporazione di Eco-ricicli Veritas srl in Ecoprogetto Venezia srl con contemporanea variazione delle denominazione sociale da Ecoprogetto Venezia srl a Eco+Eco srl.

Lo stabilimento Eco+Eco denominato *Valorizza* si occupa del trattamento del rifiuto urbano residuo proveniente dal territorio veneziano e degli scarti provenienti dalla selezione dei rifiuti urbani

differenziati. Presso lo stabilimento, che si sviluppa su una superficie di quasi 11,3 ettari di cui circa il 90% occupati dalle sezioni di impianto, dalle relative utilities, dalle palazzine uffici, dalle strade di accesso e parcheggi, sono attive due linee di produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) e una linea di co-combustione per la produzione di energia elettrica da utilizzare all'interno del polo stesso o da cedere alla rete. Lo stabilimento Eco+Eco denominato *Ricicla* si occupa della gestione delle frazioni secche riciclabili provenienti dalla raccolta differenziata, in particolare vetro, plastiche, metalli ferrosi e non, rifiuti ingombranti e legno.

METALRECYCLING VENICE srl - La società svolge storicamente attività di selezione, trattamento e valorizzazione di rottami ferrosi e cascami non ferrosi presso il proprio impianto in Marghera-Venezia.

Le principali attività presso tale impianto sono le seguenti:

1. Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
2. Scambio di rifiuti per sottoporli ad ulteriori operazioni, nel caso i materiali ottenuti dai processi di trattamento non siano conformi alle specifiche e, pertanto, è prevista una ricodifica rispetto ai CER (Codice Europeo Rifiuti) in ingresso, oppure nel caso di raggruppamento dei rifiuti;
3. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad ulteriori operazioni;
4. "End of waste" ossia la produzione di materie prime ottenute dalla selezione e trattamento dei rottami metalli ferrosi e non ferrosi.

Dal 2023, si occupa anche dei trasporti conto terzi dei flussi di rifiuti da e verso l'Ecodistretto Marghera. La Società è controllata al 100% da Eco+Eco srl.

Depuracque servizi srl - La società opera nei settori del recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, del risanamento ambientale, bonifica di siti contaminati e trattamento delle acque con applicazione di tecnologie avanzate. La Società è controllata al 100% da Veritas spa.

Le attività della Società sono le seguenti:

- Trasporto rifiuti: servizio di prelievo e trasporto rifiuti per aspirazione, già confezionati o da confezionare mediante ampio parco automezzi;
- Smaltimento rifiuti: la Società possiede una piattaforma di smaltimento per rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi;
- Impianti di trattamento: la Società progetta e realizza impianti di trattamento reflui e rifiuti industriali e da risanamenti ambientali.
- Bonifiche ambientali e industriali: la Società effettua pulizie industriali ed interventi di Messa in Sicurezza disponendo anche di impianti mobili di trattamento.
- Analisi ambientali: la Società dispone di proprio Laboratorio per la esecuzione di controlli e monitoraggi ambientali, analisi chimiche per la caratterizzazione e classificazione di rifiuti e non solo;
- Intermediazione rifiuti: la Società può contare su una rete di impianti terzi qualificati per il recupero o smaltimento rifiuti solidi, solidi polverulenti, fangoso palabili e liquidi.
- Ricerca&Sviluppo: la Società si occupa di problematiche ambientali derivanti da contaminanti emergenti e composti di nuova generazione.

Lecher ricerche e analisi srl - La società si occupa di campionamenti, analisi di laboratorio (merceologiche e di reflui), indagini e consulenze in materia ambientale.

Veritas ha acquistato il 50% della partecipazione nel luglio 2013. Dalla medesima data risultano soci della stessa, rispettivamente al 50%, Depuracque servizi srl e Veritas spa.

Le attività della Società sono le seguenti:

- Indagini ambientali: assistenza nelle attività di controllo e monitoraggio di aree contaminate.
- Terre rocce da scavo: caratterizzazione terreni da bonifiche ambientali, terre e rocce da scavo, analisi agronomiche e di prodotti industriali.
- Potabilità acqua e controllo piscine: la Società esegue campionamenti e analisi finalizzate alla verifica degli standard di qualità.
- Amianto monitoraggio e bonifica: la Società offre il servizio completo di campionamento ed analisi con ricerca quantitativa e qualitativa delle forme di amianto; valutazione dello stato di degrado dei materiali contenenti amianto; campionamento ed analisi fibre libere aerodisperse in ambiente di lavoro e durante operazioni di bonifica.
- Pfas e contaminanti emergenti: il laboratorio della Società dispone di strumentazione tecnologica per affrontare ogni nuova disposizione normativa.

Euroscavi Srl – E' entrata nell'ambito del Gruppo Veritas il 21 luglio 2023 con l'acquisto da parte di Lecher ricerche e analisi srl dell'intera quota societaria dell'azienda rodigina. La società svolge la propria attività nel settore dei lavori delle infrastrutture, principalmente costruzioni e manutenzioni di condotte di acquedotti e fognature, risanamenti, realizzazione di trivellazioni per posa delle stesse; inoltre, viene svolta l'attività edile in genere, quali demolizioni, sbancamenti, esecuzione di lavori in c.a., costruzioni di acquedotti, viadotti,

fognature, impianti di irrigazione e drenaggio, ecc. L'orientamento del Gruppo Veritas è di saturare la capacità produttiva di Euroscavi dedicando tutte le risorse a soddisfare le esigenze della capogruppo, gestore del servizio idrico integrate nel bacino territoriale ottimale di riferimento Laguna di Venezia, per una rapida e necessaria messa in sicurezza delle reti da perdite sia di acque per uso potabile che di scarico urbano, perlopiù cagionate dalla vetusta e obsolescenza delle infrastrutture.

Rive srl (Recuperi industriali Venezia) - La società è stata costituita a settembre 2017 e ha per oggetto l'esecuzione e la realizzazione della concessione per lo sviluppo dell'impianto Rtn e dell'area di pertinenza a Fusina (VE) e relativi servizi di conferimento rifiuti, come da contratto sottoscritto tra Veritas e la Rti costituita tra Depuracque servizi srl e Cosmo ambiente srl (ora Hexa Green srl). La società è partecipata al 70% da Depuracque servizi srl.

La Società ha provveduto ad una riqualificazione globale delle aree di propria pertinenza, partendo dalle opere di bonifica e risanamento, fino alla creazione e completamento di un complesso industriale che può contare su due nuove linee impiantistiche:

- Impianto di Selezione e Lavaggio: esso provvede al trattamento e recupero dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento stradale, da processi di dissabbiamento, pulizia degli arenili e lavorazione di altri rifiuti inerti. L'impianto di R.I.VE. risponde all'esigenza del Piano Regionale Rifiuti, il quale rileva la necessità di iniziative industriali per il recupero di questa tipologia merceologica, dato che, prima che l'impianto fosse pronto a ricevere i conferimenti, per il territorio veneziano, tale conferimento avveniva presso impianti extra regionali. L'impianto, in ottica di economia circolare, consente il recupero di oltre il 50% del materiale lavorato, lavando, selezionando e separando i materiali recuperabili, dando vita ad un materiale *cd* EoW ossia End of Waste che, tradotto, significa *fine del rifiuto*. Le frazioni recuperate e separate sono: Ghiaia – Ghiaino – Ghiaietto – Sabbia – Composto Organico – Legno - Ferro – Frazione non recuperabile (sovvallo)
- Impianto inertizzatore: l'impianto preesistente, dedicato al trattamento dei rifiuti tossico-nocivi, è stato rimosso per vetustà e per incompatibilità tecnico-ambientali. Ora, R.i.Ve. dispone di un nuovo macchinario, decisamente più recente e dalle performance molto più elevate, in grado di ridurre la pericolosità dei rifiuti trattati e i relativi rilasci, prevenendo l'inquinamento delle matrici ambientali coinvolte.

Sezione III

Condizioni generali di assicurazione

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA- RIPETIZIONE DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. Non è previsto il tacito rinnovo. È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, e comunque con il massimo di 6 mesi.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Il Contraente si riserva la facoltà della prosecuzione del contratto per un ulteriore biennio, da esercitarsi previa comunicazione da inviarsi alla Società a mezzo PEC entro un mese dalla scadenza triennale di polizza. In tale ipotesi, la Società si impegna a proseguire il contratto per il periodo suddetto alle medesime condizioni tecniche ed economiche vigenti.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale. In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata in gestione la polizza:

- ✓ entro 2 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 2 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 2 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

In conformità all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis, si prevede la possibilità di revisione del prezzo contrattuale del servizio assicurativo oggetto dell'appalto. In mancanza di indice specifico per i servizi assicurativi, le parti concordano che la variazione dei prezzi sarà calcolata con riferimento all'indice FOI (famiglie operai e impiegati) pubblicato da ISTAT. Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio dell'assicurazione, qualora l'indice ISTAT FOI vari in misura superiore al 5%, ciascuna parte potrà richiedere motivatamente la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, nella misura massima dell'80% della variazione eccedente la succitata soglia del 5%.

La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO che precede, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata in base al secondo comma del presente articolo può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO (TEC 5.1_opzione base. Vale 0 punti)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi da darsi con lettera raccomandata o PEC. Il computo dei sei mesi decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 35 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In caso di recesso da parte della Compagnia assicuratrice, è facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, purché iniziate entro 120 giorni dalla data della formalizzazione del recesso per sinistro.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche vigenti, per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO (TEC 5.1_opzione migliorativa1. Vale 5 punti)

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e di diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente Veritas SpA e/o alle Società dalla stessa controllate indicate nel successivo articolo "Calcolo del premio"

Spetta in particolare alla Contraente Veritas SpA e/o alle Società dalla stessa controllate di cui sopra compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

È data tuttavia facoltà alla Contraente Veritas SpA e/o alle Società dalla stessa controllate di cui sopra richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per Contraente Veritas SpA e/o alle Società dalla stessa controllate, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.

ART. 7 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile (numero delle persone assicurate per singola Azienda)

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Compagnia deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Compagnia, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi..

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010. La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, Assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di “autonomo titolare” del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata, capitale assicurato e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, nei Paesi dell'UE, e nei restanti paesi dell'Europa geografica e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione vale anche nei restanti paesi extraeuropei, in occasioni di trasferte di lavoro e limitatamente a fatti strettamente attinenti all'attività istituzionale svolta in favore dell'Ente contraente dai soggetti assicurati. Resta esclusa ogni altra attività.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione può comprendere garanzie stipulate per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall'Ente Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Sezione IV

Condizioni che regolano l'assicurazione Tutela Legale

ART. 24 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO:

Le garanzie sono prestate direttamente nei confronti dell'Ente Contraente e/o Assicurato e/o delle persone fisiche assicurate. Le garanzie sono operanti, alle condizioni e nei limiti che seguono, per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, ivi incluse quelle relative alle fasi preliminari.

Assicurati

Assicurati si devono intendere le persone giuridiche e/o fisiche come indicate nella tabella di cui al successivo art. 41, queste ultime nell'espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore di Veritas SpA,+Eco Srl srl, Asvo spa; Metalrecycling Srl; Depuracque Srl; Lecher Srl; Euroscavi Srl; Rive Srl; e/o altre Società loro controllate passate, presenti, future

Il carattere "/" significa che il parametro "Numero Assicurati" è 0 al momento dell'indizione della gara assicurativa senza tuttavia inficiare le garanzie in favore di eventuali persone presenti negli anni passati, presenti e/o futuri.

Si intendono assicurate anche le persone che non si trovano più al servizio di :

Veritas SpA,+Eco Srl srl, Asvo spa; Metalrecycling Srl; Depuracque Srl; Lecher Srl; Euroscavi Srl; Rive Srl; e/o altre Società loro controllate passate, presenti, future

in caso di sinistri insorti in corso di validità della polizza e riconducibili a fatti accaduti in corso del proprio rapporto con le Aziende suddette.

In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto alla Società.

Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi di Veritas SpA,+Eco Srl srl, Asvo spa; Metalrecycling Srl; Depuracque Srl; Lecher Srl; Euroscavi Srl; Rive Srl; e/o altre Società loro controllate passate, presenti, future

Precisazione persone fisiche: obbligazioni contrattuali

La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei massimali della presente assicurazione, l'onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, compresi accordi o contratti di lavoro non riconducibili ai C.C.N.L., deve sostenere per conto delle persone fisiche per la tutela dei propri diritti e interessi in caso di controversie relative a fatti e atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.

A maggior precisazione, si conferma che la garanzia è operante anche per i sinistri riconducibili all'espletamento da parte delle persone fisiche di incarichi presso altri enti e/o aziende a partecipazione pubblica, per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali. Resta ferma l'operatività a secondo rischio della presente polizza qualora i suddetti enti e/o aziende abbiano stipulato una polizza di tutela legale a garanzia dei rischi connessi all'espletamento dell'incarico svolto anche dalle persone fisiche in rappresentanza del Contraente.

La garanzia è operante per i sinistri riconducibili all'espletamento di incarichi di DPO (Data Protection Officer), RPD (Responsabile della protezione dei dati personali) ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di cui il Contraente stesso deve rispondere.

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

Nei limiti dei massimali previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE, le spese e gli oneri per i quali la garanzia è prestata, sono:

- a) le spese per gli interventi del legale incaricato della gestione del sinistro, con l'eventuale ausilio di un Consulente Tecnico compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di corte di appello diverso da quello della persona fisica assicurata. Non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo quanto previsto dal D.M. 147/2022; gli oneri per il domiciliatario sono rimborsati entro un limite massimo di € 5.000,00, da intendersi compreso e non in eccedenza al massimale assicurato. Fermo quanto sopra indicato per il corrispondente/domiciliatario, parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite a ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
- a) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- b) le spese del Consulente Tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con la Società;
- c) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- d) le spese processuali e di giustizia compensate dal Giudice qualora non ci sia soccombenza;
- e) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- f) gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico della persona fisica, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo;

g) le spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Società.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010 (mediazione finalizzata alla conciliazione) nonché per i casi di negoziazione assistita ai sensi della Legge 162/2014 sono compresi:

- ✓ i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione (o negoziazione assistita), sia qualora l'assicurato sia parte istante, sia qualora l'assicurato sia chiamato alla mediazione (o negoziazione assistita);
- ✓ le spese di mediazione (o negoziazione assistita) determinate in considerazione del valore della lite;
- ✓ le spese del legale eventualmente incaricato dall'assicurato alla propria assistenza nella mediazione (o negoziazione assistita).

Sono comunque escluse le spese conseguenti a:

- ✓ pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;

le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa

ART. 26 PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATA

Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per i casi di seguito indicati, compresi i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

Ai fini delle garanzie sottoelencate (A, B, C, D) si considera sinistro il momento in cui la persona fisica e/o l'Ente riceve:

- ✓ qualunque notificazione, comunicazione scritta o atto relativi all'avvio di un procedimento a suo carico;
- ✓ qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale è sostenuta una responsabilità dell'assicurato;
- ✓ l'istanza di mediazione secondo il D.Lgs. 28/2010;
- ✓ la richiesta di risarcimento, anche in via stragiudiziale, nella quale è sostenuta una responsabilità dell'assicurato.

A. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni relativamente a fatti, atti e omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio. La copertura opera anche per sinistri relativi alla circolazione stradale e quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli, comprese le imputazioni di omicidio stradale e lesioni colpose stradali.

B. Difesa penale per delitti a imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:

B.1) qualora l'originaria imputazione per reato doloso sia derubricato in ipotesi colposa;

B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

C. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto: sono garantite le spese per sostenere la difesa delle persone fisiche in procedimenti di responsabilità amministrativa e/o contabile promossi avanti la Corte dei Conti.

Il rimborso delle spese, comunque esclusa ogni duplicazione di onorari laddove la difesa legale sia già stata garantita da altra copertura assicurativa, è subordinato all'effettivo proscioglimento delle persone fisiche assicurate in tali procedimenti. Devono altresì intendersi garantite le spese per l'invito a dedurre, anche se si concluda con l'archiviazione del procedimento.

È fatto obbligo alle persone fisiche denunciare al Contraente il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della Società.

D. Assistenza legale passiva – Spese di resistenza: sono garantite le spese per sostenere la difesa delle persone fisiche in procedimenti di responsabilità civile e resistere alle richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale avanzate da terzi. La garanzia s'intende anche operante nel caso in cui la persona fisica riceva una richiesta di risarcimento danni per la costituzione di parte civile della controparte nel procedimento penale. La presente garanzia opera a primo rischio.

Nel caso in cui operi la polizza RCTO e/o RC Patrimoniale dell'Ente e/o polizza D&O, la garanzia opera a secondo rischio qualora l'assicuratore del Contraente assuma anche la difesa della persona fisica.

ART. 27 ANTICIPI INDENNIZZI:

La Società provvederà ad assumersi l'onere delle spese legali e/o peritali, nel limite indicato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE**.

Nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie e fermo quanto previsto al successivo articolo **RIVALSA**, la Società assisterà la persona fisica fin dall'apertura del procedimento, previo assenso del

Contraente, anche nei procedimenti penali con imputazione dolosa, impegnandosi a eventuali anticipazioni delle spese legali di difesa.

L'anticipo indennizzo non è consentito nei procedimenti di responsabilità amministrativa e/o contabile promossi avanti la Corte dei Conti.

ART. 28 RIVALSA

Solo laddove previsto dalle norme vigenti, quali a esempio la condanna della persona fisica con sentenza o provvedimento definitivo per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà il rimborso di tutti gli oneri eventualmente a questa anticipati o comunque sostenuti in ragione e a causa dell'assistenza legale di cui al presente contratto, per ogni grado di giudizio.

ART. 29 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata per i sinistri denunciati, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali nonché fatti e atti occorsi non prima della data di retroattività indicata nella tabella sotto riportata

La garanzia è altresì prestata per i sinistri denunciati nel periodo di ultrattività indicato nella tabella sotto riportata, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali nonché fatti e atti occorsi nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività. La garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'assicurato stipuli, durante tale periodo (di ultrattività), altra assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA	3 ANNI (TEC 5.2_opzione base. Vale 0 punti)
	5 ANNI (TEC 5.2_opzione migliorativa1. Vale 10 punti)
PERIODO DI EFFICACIA ULTRATTIVA	3 ANNI (TEC 5.3_opzione base. Vale 0 punti)
	5 ANNI (TEC 5.3_opzione migliorativa1. Vale 10 punti)

Ai fini della valutazione sulla operatività della polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione commessa dall'assicurato. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro (anche ai fini dell'applicazione della franchigia o scoperto):

- a) le controversie promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di norme vigenti o di contratto.

In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora il Contraente, prima della decorrenza della presente polizza, abbia sottoscritto altra polizza di tutela legale che preveda la possibilità di denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto (cosiddetta "garanzia postuma - ultrattività"), il Contraente e/o l'assicurato dovrà denunciare i sinistri relativi a fatti e/o atti accaduti prima della decorrenza della presente polizza, tempestivamente e preventivamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato, e si impegna a fornirne prova documentale. Pertanto, la presente assicurazione opererà in eccedenza e a esaurimento del massimale previsto dalla polizza precedente di tutela legale, ove questa possa essere attivata. Laddove, invece, la polizza precedente di tutela legale non possa essere attivata, la presente assicurazione opererà a primo rischio (e pertanto anche in differenza di condizioni, laddove la garanzia oggetto di sinistro sia prevista dalla presente polizza e non dalla precedente).

”

Sezione V

Esclusioni

ART. 30 ESCLUSIONI

La garanzia non opera qualora:

- a) il sinistro derivi da fatto doloso della persona fisica, salvo quanto espressamente previsto dall'articolo *PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA*;
- b) il sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
- c) il reato venga estinto per amnistia. È altresì escluso il cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti);
- d) riguardi una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con la persona fisica;
- e) il sinistro sia relativo a un conflitto e contenzioso tra assicurati persone fisiche o a un caso di conflitto di interesse tra le stesse persone fisiche e il Contraente;
- f) il sinistro derivi da vertenze di natura contrattuale, tributaria e fiscale salvo acquisto della relativa garanzia aggiuntiva;
- g) il sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
- h) il sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni della persona fisica;
- i) il sinistro sia già noto all'assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- j) si verifichino conflitti/contenziosi fra l'assicurato e l'assicuratore della presente polizza;
- k) il sinistro sia relativo a procedimenti per responsabilità derivanti da amianto e/o asbesto.

Esclusioni Circolazione Stradale

Oltre a quanto previsto all'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia assicurativa non copre:

- ✓ i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ✓ i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- ✓ i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- ✓ i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 del Codice della Strada), o si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 del Codice della Strada;
- ✓ i casi in cui il sinistro abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

Sezione VI

Costituzione del premio

ART. 31 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili indicati nella sezione *CALCOLO DEL PREMIO*.

Il premio è calcolato applicando il tasso/premio lordo al numero preventivo delle persone assicurate così come indicato nella tabella di cui all'art. 41

Il presente contratto è soggetto a regolazione posticipata, in base a quanto disciplinato all'art. 13, sez. II

Sezione VII

Norme operanti in caso di sinistro

ART. 32 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta, allegando, al fine di consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l'operatività delle garanzie, quanto segue:

- a) copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
- b) descrizione del fatto/i che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
- c) nominativo del legale e del consulente tecnico/perito incaricati cui l'assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.

L'assicurato si impegna a fornire, tramite il Contraente, aggiornamenti sullo stato del procedimento che lo vede coinvolto.

ART. 33 SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato ha diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermo quanto previsto dal regolamento interno dell'Amministrazione in merito. La scelta del legale potrà ricadere tra quelli che esercitano nel distretto di corte d'appello ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Qualora la controversia o il procedimento penale dovessero essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'assicurato, questi ha facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, comunicandone il nominativo alla Società. In tale ultimo caso, la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute -esclusivamente in sede giudiziale- per un secondo legale domiciliatario, nel limite massimo di €. 10.000,00 da intendersi compreso e non in eccedenza al massimale assicurato.

Se l'Assicurato non fornisce indicazione del legale scelto, la Società lo invita a fornirla e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato dovrà conferire il mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto d'interesse con la Società.

La normativa riportata vale anche per la scelta del perito/consulente.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale dovrà fornirgli informazione completa e veritiera su tutti i fatti ed indicare i mezzi di prova nonché la documentazione necessaria.

La Società prende atto che l'Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico.

ART. 34 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La Società liquiderà all'assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in assenza di motivi ostativi, entro 1 mese dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprendenti di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di assicurazioni prestate. Le parcellate presentate per la liquidazione dovranno essere redatte per le effettive attività espletate ed entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 tenendo conto altresì delle variabili di aumento di cui all'art. 12 comma 2.

Tutte le somme comunque ottenute a titolo di indennizzo/ risarcimento in relazione al petitum sostanziale o all'oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria e interessi spettano integralmente al Contraente.

Spetta alla Società quanto liquidato all'assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze e onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile. Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ferma restando la possibilità della Società di recuperare le stesse da quanto eventualmente fosse a carico di altro assicuratore.

ART. 35 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);

- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ nome dell'assicurato;
- ✓ nome della controparte;
- ✓ descrizione dell'evento

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Sezione VIII

Garanzie

aggiuntive

opzionali

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE*, nei limiti dei massimali previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE*.

ART. 36 CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE

La garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente e del soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'Ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi di giustizia amministrativa competenti, per vertenze in assenza di richiesta di risarcimento del danno.

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia amministrativa competente. Si considera sinistro l'avvio di un procedimento avanti agli Organi di giustizia amministrativa. La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE*.

La garanzia è altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività indicata alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE*, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di assicurazione e nel periodo di retroattività.

ART. 37 OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

La Società garantisce le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione a ogni stato e grado di giudizio competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta, fermo restando che il Contraente è l'unico soggetto che può richiedere l'attivazione della garanzia anche a favore degli altri assicurati. Si considera sinistro la ricezione da parte dell'assicurato di una sanzione amministrativa comminata da parte dell'Autorità competente. La garanzia è prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE*. La garanzia è altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività indicata alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE*, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di assicurazione e nel periodo di retroattività. Nel caso di opposizione ad una sanzione amministrativa relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad € 1.000,00.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 81/2008 (TU Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- D.Lgs. 196/2003 e Regolamento 679/2016 (GDPR) nonché successive modifiche e integrazioni, in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali;
- D.Lgs. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- Legge 06.11.2012 n. 190 Anticorruzione;
- D.Lgs. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni

In relazione a tale normativa, la garanzia viene prestata per le spese sostenute:

- a) Dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/2001
- b) Dai soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, anche se non dipendenti della Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi la garanzia valgono alle condizioni tutte previste in polizza per la specifica fattispecie

ART. 38 REMISSIONE DI QUERELA

A parziale deroga dell'articolo 30 *ESCLUSIONI* lettera l) la Società rimborsa le spese a carico dell'assicurato in caso di remissione di querela.

ART. 39 VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE E FISCALI

A deroga dell'articolo 30 *ESCLUSIONI* lettera f) e nei limiti previsti dalla presente polizza la garanzia opera anche per sinistri derivanti da vertenze di natura tributaria e fiscale.

Sezione IX

Massimali – Limiti – Scoperti Franchigie

ART. 40 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA

La copertura assicurativa è prestata per assicurato, per evento e per anno fino alla concorrenza dei massimali riportati nella tabella di seguito riportata. I massimali devono intendersi onnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto. Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione (periodo di efficacia ultrattiva) il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per anno.

L'eventuale franchigia resterà a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altro assicuratore.

(TEC 5.4_opzione base. Vale 0 punti)

MASSIMALE PER PERSONA	€ 100.000,00,
MASSIMALE PER OGNI EVENTO CHE COINVOLGA PIU' PERSONE, senza limite annuo	€ 150.000,00

(TEC 5.4_opzione migliorativa1. Vale 10 punti)

MASSIMALE PER PERSONA	€ 150.000,00,
MASSIMALE PER OGNI EVENTO CHE COINVOLGA PIU' PERSONE, senza limite annuo	€ 200.000,00

(TEC 5.4_opzione migliorativa2. Vale 20 punti)

MASSIMALE PER PERSONA	€ 200.000,00,
MASSIMALE PER OGNI EVENTO CHE COINVOLGA PIU' PERSONE, senza limite annuo	€ 250.000,00

(TEC 5.5_opzione base. Vale 0 punti)

ANTICIPO INDENNIZZO PER SINISTRO (per una o più persone coinvolte)	€ 15.000,00
--	-------------

(TEC 5.5_opzione opzione migliorativa1. Vale 7,5 punti)

ANTICIPO INDENNIZZO PER SINISTRO (per una o più persone coinvolte)	€ 20.000,00
--	-------------

(TEC 5.5_opzione opzione migliorativa2. Vale 15 punti)

ANTICIPO INDENNIZZO PER SINISTRO (per una o più persone coinvolte)	€ 20.000,00
--	-------------

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO	Nessuna
----------------------------------	---------

(TEC 5.6_opzione base. Vale 0 punti)**GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI**

CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE MASSIMALE PER ANNO	€ 10.000,00
OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE MASSIMALE PER ANNO	€ 10.000,00
REMISSIONE DI QUERELA MASSIMALE PER ANNO	€ 10.000,00
VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE E FISCALI MASSIMALE PER ANNO	€ 10.000,00

(TEC 5.6_opzione migliorativa1. Vale 5 punti)**GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI**

CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE MASSIMALE PER ANNO	€ 15.000,00
OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE MASSIMALE PER ANNO	€ 15.000,00
REMISSIONE DI QUERELA MASSIMALE PER ANNO	€ 15.000,00
VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE E FISCALI MASSIMALE PER ANNO	€ 15.000,00

(TEC 5.6_opzione migliorativa2. Vale 10 punti)**GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI**

CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE MASSIMALE PER ANNO	€ 20.000,00
OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE MASSIMALE PER ANNO	€ 20.000,00
REMISSIONE DI QUERELA MASSIMALE PER ANNO	€ 20.000,00
VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE E FISCALI MASSIMALE PER ANNO	€ 20.000,00

Sezione X

Calcolo del premio

ART. 41 - PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO: NUMERO DELLE PERSONE ASSICURATE PER SINGOLA AZIENDA

Il premio è calcolato applicando il tasso/premio lordo al numero preventivo delle persone assicurate così come indicato nella tabella qui sotto Il presente contratto è soggetto a regolazione posticipata, in base a quanto disciplinato all'art. 13, sez. II

SOCIETA'/NUMERO ASSICURATI	Tasso/premio lordo procapite	Premio lordo annuo totale
VERITAS – 3.149 assicurati	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
ECO + ECO – 219 assicurati	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
ASVO – 10 assicurati	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
METALRECYCLING – 70 assicurati	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
DEPURACQUE – 71 assicurati	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
LECHER – 42 assicurati	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
EUROSCAVI – 20 assicurati	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
RIVE – 4 assicurati	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	////////////////////////////////////
Imposte	€	////////////////////////////////////
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	€	////////////////////////////////////

Art.42 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
///	///	///
///	///	///
///	///	///

ART. 43 - DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme. Pertanto, le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma digitale apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione

IL CONTRAENTE**LA SOCIETÀ**

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 1, Sez. II – Durata del contratto – proroga;
- Art. 9, Sez. II – Recesso dal contratto in caso di sinistro;
- Art. 15, Sez. II – Foro competente – Elezione di domicilio;
- Art. 35, Sez. VII, - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

IL CONTRAENTE
